

Sentenza, Tribunale di Cosenza, dott.ssa Urania Granata, 19 febbraio 2016, n. 353

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Urania Granata, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. *omissis* del R.G.A.C. dell'anno 2010 e vertente

TRA

BANCA

attrice

E

GENTORI ESERCENTI la potestà sulla minore (debitori)

convenuti

NONCHE'

CURATORE SPECIALE della minore

convenuta

riunita alla causa civile iscritta al n. *omissis* del R.G.A.C. dell'anno 2010 e vertente

TRA

BANCA

attrice

E

GENTORI ESERCENTI la potestà sulla minore

convenuti

NONCHE'

CURATORE SPECIALE della minore

NONCHE'

BANCA creditrice

interventore volontario

Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

Conclusioni: come in atti.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Cosenza, dott.ssa Urania Granata, 19 febbraio 2016, n. 353

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.6.2010, la BANCA conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, i convenuti suddetti esponendo di essere creditrice, nei confronti della debitrice principale, quale titolare della ditta individuale (omissis), dell'importo di euro 19.019,20, oltre interessi sino al soddisfo, quale saldo debitorio riveniente dal contratto di finanziamento artigiano stipulato in data 7.5.2001; nonché dell'importo di euro 2.399,41, oltre interessi sino al soddisfo, quale saldo debitorio riveniente dal contratto di apertura di credito in c/c recante n. (omissis), sottoscritto in data 11.1.2001.

Esponendo, inoltre, che a garanzia del credito riveniente dal finanziamento si costituiva fideiussore, fino alla concorrenza di euro 26.030,00 la sig.ra (omissis).

Rappresentava che in conseguenza degli inadempimenti agli obblighi assunti, essa banca, con racc. a.r. del 12.9.2003, comunicava alle debtrici la risoluzione contrattuale del finanziamento e la revoca dell'affidamento in c/c, chiedendo la restituzione delle somme accreditate; e che successivamente, in data 2.3.2007, per gli importi corrispondenti alla esposizione debitoria, otteneva dal Tribunale di Cosenza l'ingiunzione di pagamento n. (omissis), resa provvisoriamente esecutiva con ordinanza del 5.11.2007 in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, definito con sentenza n.2592/2009 del 16.11.2009 di rigetto della proposta opposizione, passata in cosa giudicata poiché non oggetto di impugnazione.

Deduceva, quindi, che la debitrice mutuataria aveva consapevolmente pregiudicato le ragioni creditorie dell'istante istituto di credito trasferendo alla figlia minore, in sede di separazione personale consensuale omologata in data 28.7.2005 (rettificata in data 7.12.2005), successivamente trascritta in data 29.12.2005, tutti i suoi beni immobili siti nel Comune di Spezzano della Sila, acquistati precedentemente a titolo oneroso dalla madre fideiussore con atto pubblico del 14.2.2002.

Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'inefficacia giuridica ex art. 2901 c.c. dell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Cosenza in data 7.12.2005 e trascritto in data 29.12.2005 in relazione al trasferimento dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Spezzano della Sila (CS), alla via (omissis): appartamento per civile abitazione, con annessa area di corte esclusiva in catasto al foglio, p.la, sub e p.la, sub (omissis) e bene comune non censibile in catasto al foglio, p.la, sub (omissis).

Instaurato ritualmente il contraddittorio, i convenuti si costituivano in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione revocatoria poiché diretta avverso un provvedimento di separazione consensuale, inteso quale accordo avente efficacia meramente obbligatoria.

Nel merito si limitava a rappresentare l'incapienza del patrimonio costituito dai predetti immobili, tutti gravati da ipoteca e dunque insufficienti, in ogni caso, a soddisfare le pretese creditorie della banca attrice.

Si costituiva altresì, quale Curatore Speciale della minore, l'avv. (omissis), nominata dal Presidente del Tribunale di Cosenza con provvedimento del 18.6.2010, contestando la natura gratuita del trasferimento dei beni in favore della figlia minore ed eccependo, di contro, la funzione solutoria-compensativa dell'atto di disposizione da intendersi quale adempimento dell'obbligo di mantenimento gravante sulla genitrice. Deduceva pertanto l'insussistenza, in difetto di elementi probatori, dell'ulteriore requisito richiesto ai fini dell'azione revocatoria dall'art. 2901 c.c., cioè la *partecipatio fraudis* del terzo.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 01.10.2010, la BANCA. (sorta dalla fusione tra Banca omissis e Banca omissis) conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, i convenuti suddetti esponendo di essere creditrice, nei confronti della debitrice principale, quale titolare della ditta individuale (omissis), dell'importo di euro 22.014,98, oltre interessi al tasso del 5% sino al soddisfo, quale saldo

Sentenza, Tribunale di Cosenza, dott.ssa Urania Granata, 19 febbraio 2016, n. 353

debitorio riveniente da due contratti bancari regolati in c/c recanti rispettivamente n. (omissis) sottoscritto in data 9.11.2001 e n. (omissis) sottoscritto in data 29.11.2001.

Esponesse, inoltre, che a garanzia del credito riveniente dal finanziamento si costituiva fideiussore il debitore secondario.

Rappresentava che in conseguenza degli inadempimenti agli obblighi assunti, essa banca, con racc. a.r. del 2.7.2007, comunicava l'intenzione di recedere dai suddetti contratti e l'intervenuta revoca degli affidamenti, intimando il pagamento della esposizione debitoria maturata; che successivamente, in data 26.7.2007, i coniugi si riconoscevano espressamente debitori dell'importo di euro 25.335,64; che per gli importi corrispondenti alla esposizione debitoria ed alla successiva ricognizione di debito, otteneva dal Tribunale di Cosenza le ingiunzioni di pagamento n. (omissis) e n. (omissis), entrambe provvisoriamente esecutive, avverso le quali non veniva spiegata opposizione.

Deduceva, quindi, che la debitrice aveva consapevolmente pregiudicato le ragioni creditorie dell'istante istituto di credito trasferendo alla figlia minore, in sede di separazione personale consensuale omologata in data 28.7.2005 (rettificata in data 7.12.2005), successivamente trascritta in data 29.12.2005, tutti i suoi beni immobili siti nel Comune di Spezzano della Sila così descritti: "Appartamento per civile abitazione, con annessa area di corte esclusiva, composto da 4,5 vani catastali, distribuiti tra i piani secondo sottostrada e terzo sottostrada, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Spezzano della Sila (CS), alla partita n., Foglio, part., sub, Via n., piano, z.c., cat., cl., vani, R.C. €. 232,41; particella n. sub, la corte esclusiva del sub di mq; particella, subalterno, bene comune non censibile, scala esclusiva del sub (omissis)".

Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'inefficacia giuridica ex art. 2901 c.c. dell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Cosenza in data 7.12.2005 e trascritto in data 29.12.2005, assumendo l'antiorità del sorgere del credito rispetto all'atto dispositivo a titolo gratuito e, in ogni caso, la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare le ragioni creditorie.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, i convenuti si costituivano in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione revocatoria poiché diretta avverso un provvedimento di separazione consensuale, inteso quale accordo avente efficacia meramente obbligatoria. Nel merito si limitava a rappresentare l'incapienza del patrimonio costituito dai predetti immobili, tutti gravati da ipoteca e dunque insufficienti, in ogni caso, a soddisfare le pretese creditorie della banca attrice.

Si costituiva altresì, quale Curatore Speciale della minore, l'avv. (omissis), nominata dal Presidente del Tribunale di Cosenza con provvedimento del 4.3.2011, contestando innanzitutto l'assunto della anteriorità dell'insorgenza del credito rispetto all'atto dispositivo e contestando altresì la natura gratuita dell'atto di disposizione in favore della figlia minore ed eccependo, di contro, la funzione solutoria-compensativa di detto atto da intendersi quale adempimento dell'obbligo di mantenimento gravante sulla genitrice. Deduceva pertanto l'insussistenza, in difetto di elementi probatori, dell'ulteriore requisito richiesto ai fini dell'azione revocatoria dall'art. 2901 c.c., cioè la *participatio fraudis* del terzo.

Entrambe le cause, disposta la riunione, sono state istruite in via documentale.

Deve innanzitutto premettersi che, venendo in rilievo le medesime questioni di diritto, la trattazione del *thema decidendum* sarà unitaria.

Preliminarmente, dev'essere disposta l'estromissione dal giudizio della Banca in L.C.A., stante la richiesta formulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 comma 9 T.U.B., in ragione dell'intervento nel giudizio della cessionaria Banca (omissis) subentrata a titolo particolare nel diritto controverso.

Sentenza, Tribunale di Cosenza, dott.ssa Urania Granata, 19 febbraio 2016, n. 353

Ciò premesso, le azioni revocatorie esercitate sono fondate per le ragioni di seguito esplicitate.

Deve innanzitutto disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria formulata dai convenuti, avuto riguardo al tenore inequivoco degli accordi di separazione omologati dal Tribunale.

L'orientamento oramai pacifico della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere suscettibili di revocatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., le disposizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione omologati dal Tribunale in sede di separazione personale consensuale, ove concretamente lesive delle ragioni creditorie (cfr. Cass. Civ. 21736/2013; Cass. Civ. 11914/2008; Cass. Civ. 8516/2006; Cass. Civ. 15603/2005), trattandosi di atti dispositivi che, rivestendo la forma dell'atto pubblico ed implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, sono suscettibili di trascrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2657 c.c.

Nel caso di specie, infatti, l'accordo di separazione ha prodotto l'immediato effetto traslativo della proprietà dei beni immobili indicati in favore della figlia minore, per come si evince dalla disamina della correzione materiale del verbale di separazione omologato disposta su impulso del medesimo procuratore degli odierni convenuti in data 7.12.2005, successivamente trascritta in data 29.12.2005 presso la Conservatoria dei RR.II di Cosenza RP omissis e RG omissis.

Del resto, anche in materia fallimentare si è precisato che l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 67 e 69, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nell'ipotetica inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento (cfr. *ex multis* Cass. Civ. 11914/2008; Cass. Civ., 8515/2006; Cass. Civ., 15603/2005).

Ciò posto, costituisce un dato pacifico ed incontestato, oltre che riscontrato in via documentale, che entrambi gli istituti bancari siano titolari di un credito, nei confronti della convenuta debitrice.

Al riguardo, pur premesso che costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale ai fini dell'utile proposizione dell'azione revocatoria contemplata dalla norma non occorre un credito certo, liquido ed esigibile, essendo invece sufficiente una ragione od aspettativa di credito, anche eventuale, non occorrendo cioè che la pretesa creditoria azionata sia certa, determinata nel suo ammontare ed esigibile, né che essa sia assistita da titolo esecutivo giudiziale (cfr. cfr. Cass. Civ. 11573/2013; Cass. Civ. 1893/2012; Cass. Civ. 5359/2009; Cass. Civ. 5246/2006; Cass. Civ. 14790/2005; Cass. Civ. SSUU.9440/2004; Cass. Civ. 2104/2000; Cass. Civ. 12144/99; Cass. Civ. 4755/98), purché, naturalmente, tale ragione sia posta a base dell'azione (cfr. Cass. Civ. 1220/86), nella specie è comunque incontrovertito che il credito vantato da ciascuna delle parti attrici è stato tra le parti definitivamente accertato, avendo formato in un caso oggetto di decreto ingiuntivo passato in cosa giudicata in quanto non opposto nei termini di legge e nell'altro caso avendo formato oggetto di accertamento giudiziale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, definito con sentenza di rigetto della proposta opposizione, passata in cosa giudicata in difetto di impugnazione.

Deve inoltre osservarsi che i crediti vantati da entrambe le parti attrici sono da considerarsi sorti in data anteriore all'atto dispositivo, e precisamente al momento della costituzione dei rapporti contrattuali scaturigine dell'obbligazione di pagamento.

Sentenza, Tribunale di Cosenza, dott.ssa Urania Granata, 19 febbraio 2016, n. 353

L'anteriorità del credito rispetto all'atto da revocare (dalla quale dipende, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., la necessità della prova del "*consilium fraudis*") va stabilita con riferimento alla nascita dell'obbligazione, e non alla sua esigibilità; pertanto, nell'ipotesi in cui il credito sorga da un finanziamento, da un'apertura di credito o da un affidamento bancario (come nel caso di specie), è con riferimento alla data di questi ultimi che va verificata il requisito dell'anteriorità, a nulla rilevando che la concreta utilizzazione delle somme, ovvero la revoca dell'affidamento, sia avvenuta posteriormente all'atto asseritamente fraudolento.

La disamina della documentazione versata in atti riscontra in maniera inequivoca l'assunto della anteriorità del credito, riveniente, nell'azione intrapresa dalla Banca attrice da un contratto di finanziamento e da un contratto di apertura di credito regolata in c/c, stipulati in data antecedente all'atto dispositivo in cui viene chiesta la revoca. Analogamente per quanto riguarda il credito vantato dalla Banca riveniente da due contratti di apertura di credito regolati in c/c (per come allegato dalla attrice e non contestato dai convenuti).

Dovendosi evidenziare che non condurrebbe a conclusioni diverse collocare l'insorgenza del credito nell'un caso al momento successivo della risoluzione contrattuale, comunicata a mezzo racc. a.r. del 12.9.2003, tenuto conto del fatto che l'atto dispositivo posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie si colloca comunque in un momento successivo.

Nell'altro caso, la disamina degli estratti conto versati in atti, relativi ad entrambi i rapporti bancari, documenta in ogni caso una esposizione debitoria progressivamente in aumento e tale da indurre a collocare l'insorgenza del credito in un momento antecedente rispetto all'atto da revocare.

Alla luce di quanto appena esposto, osserva pertanto il Tribunale che devono ritenersi sussistenti, nella fattispecie in esame, sia il requisito oggettivo dell'*eventus damni*, che quello soggettivo della consapevolezza del pregiudizio da parte della disponente, deponendo in tal senso la prossimità degli atti di disposizione, ritenuti pregiudizievoli per entrambe le creditrici avuto riguardo alla consistenza dei beni oggetto di disposizione, costituenti l'intero patrimonio della debitrice (cfr. ispezione ipotecaria versata in atti), all'entità dei crediti delle banche accertati giudizialmente, alla complessiva esposizione debitoria della debitrice convenuta, aggravata dalle iscrizioni ipotecarie in favore di Equitalia e società (omissis), per come allegato dai medesimi convenuti (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).

I convenuti, del resto, non solo non hanno neppure contestato la prospettazione attorea di un pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dall'atto di disposizione ma addirittura hanno evidenziato l'incapienza del patrimonio costituito dai predetti immobili, tutti gravati da ipoteca e dunque insufficienti, in ogni caso, a soddisfare le pretese creditorie della banca attrice (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).

Si osserva sul punto che ai fini dell'integrazione del requisito oggettivo non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito essendo sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. Civ. 14489/2004; Cass. Civ. 12678/2001; Cass. Civ. 7262/2000).

Parimenti, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, per gli atti di disposizione compiuti, come nel caso di specie, successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità da parte del debitore stesso (cfr. Cass. Civ. 14489/2004; Cass. Civ. 7262/2000), del pregiudizio che, mediante l'atto dispositivo, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore. La prova di tale requisito può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. 29869/2008; Cass. Civ. 20813/2004; Cass. Civ. 14274/1999).

Nella specie, si ribadisce, tenuto conto della complessiva e variegata esposizione debitoria dei convenuti, l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore possono ritenersi in *re ipsa*.

Sentenza, Tribunale di Cosenza, dott.ssa Urania Granata, 19 febbraio 2016, n. 353

Del resto, la tempistica degli eventi non lascia adito a dubbi sul punto, per come già evidenziato.

Deve essere infine disattesa l'eccezione formulata dal Curatore Speciale della minore che ha contestato la natura gratuita dell'atto di disposizione in favore della figlia minore affermandone, di contro, la funzione solutoria-compensativa da intendersi quale adempimento dell'obbligo di mantenimento gravante sulla genitrice e che su questo assunto, valorizzando il profilo della asserita onerosità della disposizione, ha dedotto pertanto l'insussistenza, in difetto di elementi probatori, dell'ulteriore requisito richiesto ai fini dell'azione revocatoria dall'art. 2901 c.c., cioè la *participatio fraudis* del terzo.

Vero è, per come evidenziato dal Curatore Speciale della minore evocando la nota pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 5473/2006) che *“gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale.”*

Ciò posto, deve tuttavia osservarsi che non è condivisibile quanto dedotto in ordine alla connotazione solutoria-compensativa della cessione dell'immobile in favore della minore operata nell'accordo di separazione, poiché in difetto di elementi probatori cui ancorare l'onerosità della operazione è più ragionevole presumerne la gratuità.

Invero, proprio in considerazione della tipicità del rapporto, il tenore laconico dell'accordo di separazione omologato offre elementi di segno contrario, confortando piuttosto l'assunto della gratuità della attribuzione patrimoniale, desumibile dalla mancanza di qualunque riferimento alla prospettata funzione solutorio-compensativa correlata al trasferimento dell'immobile. Ragion per cui il Tribunale ritiene di dover propendere per la connotazione della gratuità della cessione, a fortiori ove si consideri che proprio l'affettività connotata al rapporto di filiazione giustifica la liberalità posta in essere.

Sulla scorta di tali considerazioni e precisato, infine, che, trattandosi di atto a titolo gratuito, non è necessaria la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo beneficiario dell'atto medesimo, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata l'inefficacia, sia nei confronti della Banca attrice che nei confronti dell'altra Banca creditrice, subentrata a titolo particolare nel diritto controverso facente capo a Banca (estromessa dal presente giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 comma 9 T.U.B.), dell'accordo di separazione consensuale omologata in data 28.7.2005 (rettificata in data 7.12.2005), successivamente trascritta il 29.12.2005, nella parte avente ad oggetto il trasferimento, in favore della minore, dei seguenti beni immobili: *“Appartamento per civile abitazione, con annessa area di corte esclusiva, composto da 4,5 vani catastali, distribuiti tra i piani secondo sottostrada e terzo sottostrada, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Spezzano della Sila (CS), alla partita n. omissis, Foglio omissis, part. omissis sub. 6, Via omissis n. 208, piano 2S-3S, z.c. 1, cat. A/3, cl. 1, vani 4,5, R.C. €. 232,41; particella n. omissis sub 1, la corte esclusiva del sub 6 di mq 18; particella omissis, subalterno 2, bene comune non censibile, scala esclusiva del sub. 6)”*.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Cosenza, dott.ssa Urania Granata, 19 febbraio 2016, n. 353

Le spese processuali seguono la soccombenza nei rapporti tra le banche attrici ed i convenuti e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo, ai fini della determinazione del valore della controversia, all'entità della ragione di credito alla cui tutela la presente azione è diretta.

Appare equo, invece, compensarle avuto riguardo alla posizione della minore, costituita per il tramite del Curatore Speciale nominato dal Presidente del Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- dispone l'estromissione dal giudizio della Banca ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 comma 9 T.U.B.;
- accoglie sia la domanda di revoca proposta da Banca che la domanda di revoca proposta da Banca (subentrata a titolo particolare nel diritto controverso facente capo a Banca e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei loro confronti, dell'accordo di separazione consensuale omologata in data 28.7.2005 (rettificata in data 7.12.2005), successivamente trascritta il 29.12.2005, nella parte avente ad oggetto il trasferimento, in favore della minore dei seguenti beni immobili: "Appartamento per civile abitazione, con annessa area di corte esclusiva, composto da 4,5 vani catastali, distribuiti tra i piani secondo sottostrada e terzo sottostrada, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Spezzano della Sila (CS), alla partita n. *omissis*, vani 4,5, R.C. €. 232,41; particella n. *omissis* sub 1, la corte esclusiva del sub 6 di mq 18; particella *omissis*, subalterno 2, bene comune non censibile, scala esclusiva del sub. 6)";
- condanna i convenuti al rimborso delle spese di lite sostenute da entrambe le parti attrici che liquida in euro 417,33 per spese vive ed euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, in favore di Banca; ed 244,81 per spese vive ed euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, in favore di Banca;
- compensa le spese nei confronti della minore, costituita per il tramite del Curatore Speciale nominato dal Presidente del Tribunale.

Cosenza, 19 febbraio 2016

Il Giudice
dott.ssa Urania Granata

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*